



# COMUNE DI LONGIANO

Provincia di Forlì-Cesena Regione Emilia-Romagna Italia  
Il Sindaco



Longiano, 28/12/2010

Prot. 14399

ORDINANZA N. 1366

## IL SINDACO

### OGGETTO: ORARI D'APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO – ANNO 2011.

- Richiamato l'art. 11 comma 5 del D.Lgs 114/98 ai sensi del quale il Comune individua i giorni e le zone del territorio in cui gli esercenti possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, tenendo in ogni caso conto che detti giorni comprendono comunque quelli del mese di Dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno;

- Vista l'ordinanza n. 1344/2010 Prot. 9116 con la quale veniva eliminato su tutto il Capoluogo l'obbligo di chiusura infrasettimanale, lasciando agli imprenditori la facoltà di non osservare tale chiusura;

- Richiamata la Delibera G.R. 154/2001 con la quale si assegnava al Comune di Longiano la qualifica di Comune ad economia prevalentemente turistica o Città d'Arte con riferimento al solo Capoluogo, in ogni caso per tutto l'anno;

- Visto l'art. 11 comma 4 D.Lgs 114/98 secondo cui *“Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai Comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale”*;

- Visto il D.Lgs n. 114 del 31/03/1998;

- Vista la L.R. n. 14 del 05/07/1999;

- Visto l'art. 50 del D. Lgs 267 del 18/08/2000;

- Viste le Deliberazioni G.R. n. 2164 del 27/12/2007;

## DISPONE

di determinare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa, di determinare le giornate in cui vi è facoltà di derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nel modo seguente:

### ART. 1 LIMITE MASSIMO DI APERTURA

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico **dalle ore 7,00 alle ore 22,00**.

Nel rispetto di tali limiti l'esercente può determinare l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio, non superando comunque il limite delle **13 ore giornaliere**, ai sensi dell'art. 11, comma 2, D.Lgs n. 114/98.

Gli esercizi commerciali di **vendita di prodotti alimentari** possono derogare all'orario stabilito anticipando l'apertura alle ore 6,00 e la chiusura alle ore 21,00, nel rispetto del limite massimo delle 13 ore giornaliere.

In occasione di iniziative o eventi di particolare rilevanza, promossi o comunque patrocinati dall'Amministrazione Comunale, il cui svolgimento si prolunghi oltre le ore 22,00, è consentito agli esercizi commerciali di protrarre l'orario di apertura oltre le ore 22,00 per tutta la durata della manifestazione e fino alla chiusura della medesima, fermo restando il rispetto del limite delle 13 ore



# COMUNE DI LONGIANO

Provincia di Forlì-Cesena Regione Emilia-Romagna Italia  
Il Sindaco



giornaliere (l'eventuale protrazione dell'orario della nottata, nel caso dovesse avvenire su un giorno festivo non compreso nelle deroghe, è considerata come continuazione della giornata in cui gli eventi hanno inizio).

Ciascun esercizio commerciale può liberamente stabilire se avvalersi della mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

## ART. 2 CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA

Nei giorni domenicali e festivi infrasettimanali è obbligatoria la chiusura delle attività di vendita al dettaglio per l'intera giornata.

Sono considerati **obbligatoriamente festivi** i seguenti giorni:

**1 Gennaio**

**Pasqua**

**Lunedì di Pasqua**

**25 Aprile**

**1 Maggio**

**2 Giugno**

**15 Agosto (Assunzione)**

**1 Novembre (Ognissanti)**

**25 Dicembre**

**26 Dicembre**

Sono previste le seguenti **deroghe**.

- Festa della Mamma: esercizi di vendita esclusiva o prevalente di dolci o fiori dalle ore 8.00 alle ore 13.00

- 1 Novembre: esercizi di vendita esclusiva o prevalente di fiori dalle ore 8.00 alle ore 13.00

- Nelle seguenti ricorrenze, se coincidenti con la Domenica:

Festa della Donna: esercizi di vendita fiori e dolci dalle ore 8 alle ore 13

San Valentino: esercizi di vendita di fiori e dolci dalle ore 8 alle ore 13

Nel caso di tre festività consecutive, gli esercizi di vendita sono autorizzati all'apertura dalle ore 7 alle ore 13 della terza giornata festiva.

Nel giorno di **Festa del Patrono** non sussiste obbligo di chiusura.

Nel  **mese di Dicembre, in tutto il territorio comunale**, l'obbligo di chiusura domenicale e festiva non sussiste.

La chiusura domenicale e festiva è inoltre sospesa nelle seguenti **8 giornate**:

GIOVEDÌ 6 Gennaio Epifania

1° Domenica successiva all'inizio saldi di Gennaio DOMENICA 9 GENNAIO

Domenica precedente San Valentino DOMENICA 13 FEBBRAIO

Domenica precedente Festa della Donna DOMENICA 6 MARZO

Domenica precedente Festa del Papà DOMENICA 13 MARZO

Domenica precedente Pasqua DOMENICA 17 APRILE

1° Domenica successiva inizio saldi Luglio DOMENICA 3 LUGLIO

DOMENICA 30 OTTOBRE

## ART. 3 INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA QUALIFICATA CITTA' D'ARTE E TURISTICA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 114 del 1998 e dell'art. 16 della L.R. 14/1999, gli **esercizi commerciali del Capoluogo**, durante tutto l'anno, possono determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura, in deroga alla fascia oraria di cui all'art. 11 comma 2 del D.Lgs n. 114/98 nonché all'obbligo di chiusura domenicale e festiva (fermo restando l'obbligo di chiusura nei giorni obbligatoriamente festivi di cui all'art. 2).



# COMUNE DI LONGIANO

Provincia di Forlì-Cesena Regione Emilia-Romagna Italia  
Il Sindaco



## ART. 4 RIPOSO SETTIMANALE

I titolari degli esercizi di vendita al dettaglio possono sostituire il riposo domenicale del personale dipendente che aderisce alla prestazione lavorativa sulla base dei contratti nazionali di lavoro e degli eventuali accordi integrativi, con riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive, tenuto conto delle intese di merito intervenute tra le categorie interessate.

## ART. 5 DISPOSIZIONI SPECIALI.

Per le attività di vendita indicate nell'art. 13 del D.Lgs 114/98 è prevista l'esclusione delle norme sulla determinazione degli orari, qualora le stesse siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

## ART. 6 DETERMINAZIONE ATTIVITA' PREVALENTE

L'attività prevalente è quella dichiarata dall'esercente e deve corrispondere, rispetto al volume d'affari complessivo, ad almeno il 51%.

Per i relativi controlli, il Comune potrà verificare il volume d'affari richiedendo informazioni alla CCIAA – Registro Imprese e all'Ufficio IVA e tramite richiesta all'esercente dei documenti relativi al fatturato dell'anno precedente.

## ART. 7 CARTELLO DEGLI ORARI

Ogni esercente è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico apposito cartello indicante l'orario effettivo di apertura al pubblico, stabilito in conformità al presente provvedimento.

## Art. 8 SANZIONI

Le violazioni della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 31.03.1998 n. 114 e dell'art. 54 del DPR 24/07/1977 n. 616 sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma compresa tra € 516,45 e € 3.098,74 irrogata dal Sindaco secondo la procedura di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689.

## ART. 9 ENTRATA IN VIGORE

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio.

Ogni altro provvedimento precedente, relativo ad orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio, deve ritenersi abrogato.

Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato anche sul sito internet comunale e trasmesso alle associazioni di categoria.